

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2778

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**(TAJANI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

**(CROSETTO)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(NORDIO)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(GIORGETTI)**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025

---

*Presentato il 30 gennaio 2026*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025.

### 1. Finalità dell'Accordo.

L'Accordo di cooperazione nel settore della difesa stipulato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti ha lo scopo di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca circa le questioni della sicurezza. La sottoscrizione di simili atti bilaterali mira anche ad indurre positivi effetti indiretti su alcuni settori produttivi e commerciali di reciproco interesse.

### 2. Autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo.

Le autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo sono, per il Governo degli Emirati arabi uniti, il Ministero della difesa degli Emirati arabi uniti e, per il Governo della Repubblica italiana, il nostro Ministero della difesa.

### 3. Contenuto dell'Accordo.

L'Accordo è composto da un breve preambolo e da 14 articoli.

L'articolo 1 (Scopo) enuncia l'obiettivo dell'Accordo, ossia fornire il quadro giuridico per la cooperazione e gli scambi tra le Parti nel settore della difesa su base di reciprocità e nel rispetto dei propri ordinamenti giuridici interni, degli impegni internazionali e, per l'Italia, degli obblighi

derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 2 (Autorità competenti) stabilisce quali siano le autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo, individuate nei Ministeri della difesa delle due Parti.

L'articolo 3 (Comitato congiunto di Cooperazione per la Difesa) disciplina la formazione di un Comitato congiunto per la cooperazione nell'ambito della difesa, composto da un egual numero di rappresentanti per ciascuna Parte, e ne definisce le modalità di funzionamento e le competenze. Il Comitato si riunirà ogni anno, alternativamente, in ciascun Paese o come altrimenti determinato successivamente dalle Parti.

L'articolo 4 (Aree di cooperazione) definisce le aree di cooperazione, che possono essere così sintetizzate:

politiche di sicurezza e difesa;

sviluppo di procedure di cooperazione nell'ambito della difesa;

cooperazione industriale nell'ambito della difesa;

ricerca e sviluppo nelle industrie della difesa, compreso il dominio spaziale;

importazione ed esportazione di equipaggiamento militare e supporto logistico integrato;

acquisizione, gestione dell'approvvigionamento e procedure contrattuali;

sicurezza cibernetica;

tecnologia, intelligenza artificiale e sistemi autonomi a controllo remoto;

future aree di sviluppo in ambito cibernetico, spazio e intelligenza artificiale e futuri sistemi d'arma;

esercitazioni e formazione militare;

servizi medici militari, compreso il supporto medico marittimo e aereo;

operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

attività militari culturali e sportive;

archivi;

sicurezza delle tecnologie nell'ambito della difesa;

problematiche ambientali e di inquinamento, comprese le aree di sicurezza ambientali;

sostenibilità e conservazione ambientale;

transitabilità e navigabilità terrestre, marittima e aerea;

cooperazione nei settori delle comunicazioni, delle tecnologie di informazione, dei sistemi di comando e controllo, degli equipaggiamenti e dei programmi;

servizi di manutenzione, riparazione e parti di ricambio;

storia militare;

cooperazione nell'ambito dell'attività informativa militare;

cooperazione nello sviluppo di sistemi d'arma futuri;

investigazione in materia di incidenti e prevenzione del rischio;

ogni altra area concordata dalle Parti.

Il presente articolo prevede che eventuali futuri e discendenti accordi esecutivi o intese tecniche potranno essere conclusi dalle Parti.

Tali ulteriori intese che discendono da questo Accordo potranno avere natura di documenti classificati.

L'articolo 5 (Forme di cooperazione) stabilisce le seguenti modalità di cooperazione:

visite ufficiali e incontri bilaterali;

visite ufficiali a navi, aeromobili e unità militari;

scambio di conoscenze, competenze ed esperienze in ambito militare;

frequentazione e partecipazione a corsi, esercitazioni e movimentazioni militari;

partecipazione in ogni altra attività ufficiale organizzata dalle Parti;

ogni altra forma di cooperazione concordata tra le Parti.

L'articolo 6 (Contratti) stabilisce che le Parti dovranno rispettare i termini e le condizioni che discendono dai contratti conclusi nell'attuazione di questo Accordo.

Qualora l'attuazione di questo Accordo o dei relativi contratti venga rinviata o alterata a causa di conflitti con disposizioni normative attuali o future, nazionali, regionali o internazionali, le Parti lavoreranno insieme immediatamente, in buona fede, per trovare rapidamente una soluzione che assicuri la continuità della cooperazione.

L'articolo 7 (Accordi finanziari) regola gli aspetti finanziari relativi all'attuazione dell'Accordo e delle attività che ne discendono:

spese di viaggio, diaria, stipendi e assicurazione sanitaria;

spese mediche e dentistiche nonché il rimpatrio della persona, in caso di malattia o lesioni, e della salma, in caso di morte.

L'articolo 8 (Proprietà intellettuale e protezione dei dati personali) disciplina la tutela della proprietà intellettuale e del trattamento dei dati, stabilendo che:

le Parti si impegnano ad attuare tutte le procedure necessarie per garantire la salvaguardia dei dati, compresi i brevetti scambiati o prodotti nell'ambito del presente Accordo, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali e al diritto internazionale applicabile nonché, per quanto riguarda la Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea;

nessuna informazione relativa a una persona fisica o che ne consenta l'identificazione sarà trasmessa a terzi o trattata in

modo incompatibile con gli scopi dell'Accordo, senza il previo consenso scritto della Parte che ha fornito tale informazione.

L'articolo 9 (Informazioni classificate) regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti, approvati dalle rispettive autorità nazionali per la sicurezza o da autorità nazionali designate dalle Parti. Viene inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. Gli ulteriori aspetti di sicurezza non disciplinati da questo articolo sono demandati alla stipulazione di un accordo di sicurezza tra i due Stati.

L'articolo 10 (Giurisdizione) stabilisce che il personale del Paese inviante rispetterà le leggi del Paese ospitante nel corso della propria permanenza e che quest'ultimo avrà il diritto di esercitare la propria giurisdizione nei confronti del personale militare e civile ospitato, per le condotte commesse nel proprio territorio e ritenute punibili in base al proprio ordinamento.

L'articolo deve essere interpretato in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 2, che contiene una clausola di salvaguardia generale del diritto internazionale, il quale – poiché è fatto salvo espressamente – prevale sulle disposizioni dell'Accordo e consente di affermare l'immunità funzionale derivante dal diritto internazionale consuetudinario.

Il presente articolo dispone altresì che la pena capitale e le altre sanzioni contrarie ai principi fondamentali del Paese inviante non possano essere irrogate e, se irrogate, il personale ospitato dovrà essere trasferito presso il Paese inviante, dove il giudizio verrà amministrato ed eseguito in accordo con le leggi e i regolamenti di quest'ultimo.

Stabilisce inoltre che, nel caso di scadenza della validità dell'Accordo, le disposizioni del presente articolo continueranno ad applicarsi per qualsivoglia azione od

omissione occorsa in vigenza del presente Accordo.

Nei casi di infrazioni inerenti alla disciplina militare commesse dal personale del Paese inviante nel territorio del Paese ospitante, le autorità del Paese inviante provvederanno secondo la propria normativa militare.

L'articolo 11 (Dogane, tasse e dazi) dispone che le Parti rispetteranno le reciproche normative doganali e pagheranno tutte le tasse e gli oneri necessari durante il proprio passaggio o permanenza nei rispettivi territori.

L'articolo 12 (Danni e compensazioni) prevede che ogni danno causato al Paese ospitante da un componente del personale del Paese inviante, durante le missioni o esercitazioni discendenti dall'Accordo o in connessione con esse, sarà risarcito dal Paese inviante. L'importo del risarcimento sarà definito per mutuo accordo tra le Parti.

Se le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o danni causati durante le attività scaturenti dall'Accordo o in connessione con esse, la proporzione del risarcimento dovuto da ciascuna Parte sarà stabilita con decisione comune e, qualora non si raggiunga un accordo, sarà determinata dal Comitato congiunto.

L'articolo 13 (Risoluzione delle controversie) stabilisce che ogni disputa sull'interpretazione o sull'attuazione dell'Accordo debba obbligatoriamente risolversi con amichevoli consultazioni e negoziazioni tra le Parti senza il coinvolgimento di soggetti terzi e che, nel corso della soluzione della disputa, le Parti stesse sono obbligate a tener fede agli obblighi derivanti dall'Accordo.

L'articolo 14 (Entrata in vigore, durata, modifiche e cessazione) disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo, il quale entrerà in vigore alla data di ricezione, attraverso i canali diplomatici, dell'ultima notifica scritta con cui ciascuna Parte comunicherà il completamento delle procedure richieste a tal fine dal proprio ordinamento.

Disciplina altresì la durata e le modalità di denuncia e cessazione dell'Accordo e

stabilisce che l'Accordo rimarrà in vigore per cinque anni e che sarà automaticamente rinnovato per eguali periodi sino a quando una delle Parti decida, in qualunque momento, di denunciarlo. La risoluzione dell'Accordo non influirà sui programmi e sulle attività in corso nell'ambito del medesimo Accordo.

4. *Opportunità e benefici derivanti dall'Accordo.*

In via generale, la stipulazione di strumenti pattizi come il presente Accordo costituisce il quadro giuridico generale che consente l'elaborazione di una cooperazione bilaterale particolarmente ampia e strutturata tra le Parti. Nel caso degli Emirati arabi uniti, in particolare, esso concorre alla positiva evoluzione della situazione di sicurezza della penisola arabica.

In tale specifico contesto, per la collocazione geografica e per lo specifico

peso politico in relazione alle principali tensioni geo-politiche internazionali, la controparte dell'Accordo rappresenta un attore di interesse precipuo per l'Italia anche nel quadro delle politiche nazionali di alleanza.

5. *Esclusione dall'analisi dell'impatto della regolamentazione.*

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, il disegno di legge concernente « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025 », non è soggetto all'analisi dell'impatto della regolamentazione in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'esecuzione dell'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione **all'articolo 3**, che istituisce un Comitato congiunto di cooperazione per la difesa. Più precisamente, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivano dal paragrafo 3, ove è prevista una riunione a cadenza annuale, da tenersi alternativamente in ciascun Paese e per la quale è necessaria una stima dei relativi costi.

Nell'ipotesi di invio ad Abu Dhabi di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 T. Col./Magg.) con una permanenza di quattro giorni in detta città, le relative spese sono così presuntivamente quantificabili:

### ➤ **SPESE DI MISSIONE:**

Pernottamento (€ 250,00 al giorno x 2 pers. x 3 notti) € 1.500,00

La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 177,37, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 141,90. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 47,30), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 94,60. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 21 del 3 settembre 2025, sull'importo di euro 42,95, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 70,01, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 22,89. Sommando tale importo di euro 22,89 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 94,60, si ottiene l'importo di euro 117,49 che, moltiplicato per 4 giorni, comporta un onere arrotondato di euro **469,96**. € 469,96

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 169,74 viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 135,79. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 45,26), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 90,53. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 21 del 3 settembre 2025, sull'importo di euro 38,88, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 63,38 vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 20,72. Sommando tale importo di euro 20,72 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 90,53 si ottiene l'importo di euro 111,25 che, moltiplicato per 4 giorni, comporta un onere arrotondato di euro **445,00**. € 445,00

**TOTALE SPESE DI MISSIONE = € 2.414,96**



**➤ SPESE DI VIAGGIO:**

Volo di andata e ritorno (pari a € 6.037,00) per 2 persone +  
maggiorazione del 5% (pari a € 603,07), ai sensi della normativa = € **12.677,07**  
vigente. (€ **12.677,07** x 2)

**TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE** = € 15.092,03

**€ 15.093,00 in  
cifra tonda (oneri  
autorizzati)**

Si precisa inoltre che, relativamente ai seguenti articoli, le loro previsioni costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività, anche in considerazione del fatto che quanto verrà effettivamente condotto, sarà subordinato alla disponibilità di fondi delle Parti, come evidenziato all'articolo 7 dell'Accordo. Nel dettaglio, individuano le aree e le forme attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione, prevedono l'individuazione di sedi, partecipanti e modalità di svolgimento delle attività.

- in merito **all'articolo 4**, si precisa che il paragrafo 1 si limita a definire le aree nelle quali potrà essere instaurata una forma di collaborazione tra le Parti, rivestendo quindi carattere programmatico, limitandosi a circoscrivere i settori nei quali le Parti hanno uno specifico interesse a collaborare;
- per quanto attiene alle forme di cooperazione di cui **all'articolo 5**, è necessario precisare che l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di personale nel campo della formazione o degli scambi nel campo delle attività culturali o sportive, di visite di navi e aeromobili militari, potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
- le previsioni relative alla stipula di contratti in esecuzione dell'Accordo, di cui **all'articolo 6**, costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement* con gli Emirati Arabi Uniti e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico della finanza pubblica;
- più nello specifico, in merito al contenuto **dell'articolo 7**, il paragrafo 2 dello stesso non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, poiché è espressamente previsto che eventuali trattamenti di emergenza per il personale della Parte inviante sono condizionati al relativo rimborso da parte della stessa. Per ciò che invece concerne il paragrafo 1, fatte salve le spese precedentemente indicate e quantificate in merito alla lettera a., quelle di cui alla lettera b. sono sostenibili con le risorse disponibili a legislazione vigente sulla base della relativa normativa nazionale concernente le ipotesi di infortuni, malattie o decesso del proprio personale. Le spese relative a emolumenti, assicurazione sanitaria del personale italiano inviato in missione negli Emirati Arabi Uniti sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della Difesa, nonché a oneri sociali a carico dell'Amministrazione.
- le previsioni di cui **all'articolo 9** non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma si limita a definire una disciplina comune nel trattamento e nella protezione delle informazioni classificate. Più nello specifico, i paragrafi 5 e 6, che concernono la trasmissione di



informazioni classificate in forma di documenti o altri supporti, ovvero in forma elettronica, prevedono che ciò avvenga per il tramite di canali diplomatici o militari in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali. Tali attività sono svolte da parte dei soggetti pubblici coinvolti nel rispetto delle equivalenze e delle disposizioni contenute nell'Accordo e nell'ambito del perseguimento delle rispettive finalità istituzionali e, quindi, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. In merito al paragrafo 8, concernente eventuali visite, si precisa che la disposizione disciplina l'effettuazione di visite presso le strutture e gli stabilimenti degli enti autorizzati nello Stato di ciascuna Parte che comportano l'accesso a Informazioni Classificate nell'ambito della reciproca cooperazione. Tali visite sono già effettuate in via ordinaria e finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente delle Amministrazioni interessate e, pertanto, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il paragrafo 9, che disciplina le violazioni di sicurezza, si chiarisce che la disposizione prevede lo svolgimento di attività investigative interne successive al verificarsi di fattispecie di presunta o accertata perdita o compromissione di sicurezza, relativa ad informazioni classificate. Anche queste attività, che sono solo eventuali, sono, in ogni caso, svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

- per le previsioni di cui **all'articolo 12**, relativo ai danni e compensazioni, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale. Nel caso dovessero verificarsi le predette fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- qualora, infine, ai sensi **dell'articolo 14**, vengano introdotti emendamenti, revisioni o protocolli aggiuntivi che amplino la portata finanziaria dell'Accordo in esame, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

L'onere complessivamente discendente dalla ratifica dell'Accordo è dunque pari a euro **15.093,00 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026**, aventi natura di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si farà ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta le necessarie disponibilità.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

***Daria Perrotta***

23/01/2026



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Amministrazione proponente:** Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ministero della Difesa.

**Titolo:** Disegno di legge recante “*ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della Difesa*”.

**Referente ATN:** Ufficio legislativo del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ministero della Difesa.

\*\*\*

**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO****1) *Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell’articolo 80 della Costituzione, all’Accordo internazionale in titolo. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Governo degli Emirati Arabi Uniti in materia di cooperazione nel settore della Difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, in conformità con la normativa europea per la Parte italiana e gli obblighi assunti a livello internazionale.

**2) *Analisi del quadro normativo nazionale.***

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l’intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Come specificato, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell’articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale di autorizzazione del Parlamento.

**3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.***

Il provvedimento non incide sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

**4) *Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.***

Il provvedimento in questione non presenta alcuna questione di costituzionalità, essendo pienamente conforme all’articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell’Italia all’ordinamento internazionale ed all’articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.

**5) *Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

L’intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le Regioni sono vincolate all’applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Come sopra evidenziato, l'Accordo non coinvolge funzioni di Regioni ed Enti locali, risultando quindi compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione" poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

In Parlamento non sono attualmente *in itinere* provvedimenti che vertano su analoga materia.

**9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano linee di giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti in materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.***

Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

**13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di Giustizia UE, né vi sono giudizi pendenti.

**14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.***

Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'UE.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

Nel provvedimento di ratifica non si effettuano riferimenti normativi.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espliciti o impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.**

La cooperazione nel settore della difesa, oggetto dell'Accordo, si svilupperà sulla base di eventuali ulteriori e discendenti Accordi esecutivi o Intese tecniche elaborati dalle Parti.

L'Accordo prevede la possibilità di siglare intese attuative discendenti, variamente denominate (Executive Agreement, Intese), di natura tecnico-amministrativa. Tali atti, a carattere non vincolante, non costituiscono provvedimenti di legge. Tutte le fasi relative alla loro formazione e alla firma avvengono, a cura delle proposte articolazioni, nell'alveo del Ministero della Difesa.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare**

***all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.***

La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici. In ogni caso il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno effettuati dall'Amministrazione della Difesa.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025.

### Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 15.093 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per 15.093 euro per l'anno 2026 e per 15.093 euro annui a decorrere dall'anno 2028, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e,

comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 12 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

**ACCORDO**

**TRA**

**IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**E**

**IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI**

**DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA  
DIFESA**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, da qui in avanti denominati congiuntamente come “Parti” e singolarmente come “Parte”,

**Considerando** le relazioni amichevoli e di cooperazione tra i due Paesi;

**Desiderando** rilanciare e rafforzare l'esistente relazione bilaterale e promuovere le attività di cooperazione nel campo della Difesa tra i due Paesi basate sui principi di indipendenza, sovranità, mutui benefici, non interferenza negli affari interni e nell'integrità territoriale di ogni Paese;

**Riaffermando** il loro impegno a rispettare la Carta delle Nazioni Unite;

**Concordano** quanto segue:

#### **Articolo 1**

##### **Scopo**

1. Scopo del presente Accordo è promuovere legami militari amichevoli tra le Parti, definendo l'ambito della cooperazione in materia di difesa e attuando tale cooperazione in conformità ai principi di uguaglianza, reciprocità e reciproco vantaggio.
2. Il presente Accordo sarà attuato in conformità alle leggi nazionali e alle leggi e agli impegni internazionali applicabili dalle Parti e derivanti dal presente Accordo e, solo per la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

#### **Articolo 2**

##### **Autorità Competenti**

Le Autorità competenti per l'implementazione del presente Accordo saranno:

- Per il Governo della Repubblica Italiana, il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana;
- Per il Governo degli Emirati Arabi Uniti, il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti.

#### **Articolo 3**

##### **Comitato Congiunto di Cooperazione per la Difesa**

1. Le Parti istituiranno un Comitato Congiunto di Cooperazione per la Difesa, composto da un uguale numero di Rappresentanti per ogni Parte.
2. Il Comitato Congiunto di Cooperazione per la Difesa istituirà gli opportuni meccanismi per l'implementazione di questo Accordo, monitorerà l'implementazione dei successivi Accordi Esecutivi tra le Parti e le intese tra le Autorità competenti, conclusi per l'attuazione del presente Accordo, nominerà punti di contatto per organizzare attività specifiche tra le Parti come richiesto, e risolverà le controversie secondo l'Articolo 13 paragrafo 2.
3. Il Comitato Congiunto di Cooperazione per la Difesa si riunirà ogni anno, alternativamente in ciascun Paese, o come altrimenti determinato dalle Parti.

#### **Articolo 4** **Aree di Cooperazione**

1. La cooperazione tra le Parti includerà le aree seguenti:
  - a) politiche di sicurezza e difesa;
  - b) sviluppo di procedure di cooperazione in ambito difesa;
  - c) cooperazione industriale in ambito difesa;
  - d) ricerca e sviluppo nelle industrie della difesa, incluso nel dominio spazio;
  - e) *import/export* di equipaggiamento militare e supporto logistico integrato;
  - f) acquisizione, gestione del *procurement* e procedure contrattuali;
  - g) *cyber-security*;
  - h) tecnologia, intelligenza artificiale e sistemi autonomi a controllo remoto;
  - i) future aree di sviluppo in ambito *cyber*, spazio e intelligenza artificiale e futuri sistemi d'arma;
  - j) esercitazioni e formazione militare;
  - k) servizi medici militari, incluso il supporto medico marittimo e aereo;
  - l) operazioni umanitarie e di *peace-keeping*;
  - m) attività militari culturali e sportive;
  - n) archivi;
  - o) sicurezza delle tecnologie in ambito difesa;
  - p) problematiche ambientali e di inquinamento, incluse aree di sicurezza ambientali;
  - q) sostenibilità e conservazione ambientale;
  - r) transitabilità e navigabilità terrestre, marittima e aerea;
  - s) cooperazione nei campi delle comunicazioni e tecnologie di informazione e sistemi di comando e controllo, equipaggiamenti e programmi;
  - t) servizi di manutenzione, riparazione e parti di ricambio;
  - u) storia militare;
  - v) cooperazione in ambito *intelligence* militare;
  - w) cooperazione nello sviluppo di sistemi d'arma futuri;
  - x) inchieste su incidenti e prevenzioni del rischio;
  - y) ogni altra area concordata dalle Parti.
2. Per attuare la cooperazione ai sensi del presente Accordo, possono essere conclusi, se necessario, speciali Accordi Esecutivi successivi o Intese tecniche tra le Parti o accordi tra le Autorità competenti nel quadro del presente Accordo.
3. Ogni futura Intesa tecnica derivante dal presente Accordo potrà essere "Classificata".

#### **Articolo 5** **Forme di Cooperazione**

Le forme di cooperazione tra le Parti nei settori previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, possono includere:

- a. visite ufficiali e riunioni bilaterali;
- b. visite ufficiali a navi da guerra, aeromobili e unità;
- c. scambio di conoscenze, competenze ed esperienze militari;
- d. presenza e partecipazione a corsi, esercitazioni e manovre militari;
- e. partecipazione ad altre attività ufficiali organizzate dalle Parti;

f. qualsiasi altra forma di cooperazione che possa essere concordata dalle Parti.

#### **Articolo 6** **Contratti**

1. Ciascuna Parte adempirà alle disposizioni derivanti dai contratti conclusi nell'attuazione del presente Accordo secondo i termini e le condizioni stabiliti nei predetti contratti.

2. Nel caso in cui un regolamento o una politica nazionale, regionale o internazionale esistente o futura influisca, alteri, invalidi o rinvii l'attuazione del presente Accordo o di qualsiasi accordo o contratto correlato, le Parti lavoreranno immediatamente insieme, in buona fede, per trovare rapidamente una soluzione che garantisca la continuità della cooperazione e del rapporto tra le Parti.

#### **Articolo 7** **Accordi finanziari**

1. Per l'attuazione del presente Accordo o di qualsiasi altra attività derivante da esso, salvo quanto diversamente stabilito congiuntamente nei successivi Accordi Esecutivi pertinenti conclusi dalle Parti, ciascuna Parte sosterrà i propri costi, per quanto riguarda:

- a. spese di viaggio, indennità giornaliera, stipendi, assicurazione per malattia e infortunio, nonché altre indennità dovute al proprio personale in base ai propri regolamenti;
- b. spese mediche e odontoiatriche, nonché quelle dovute alla rimozione o all'evacuazione del proprio personale malato, ferito o deceduto.

2. Fatto salvo quanto previsto alla lettera b) del paragrafo 1 del presente articolo, la Parte ricevente fornirà un trattamento di emergenza urgente a qualsiasi personale della Parte inviante che ne abbia bisogno durante l'attuazione delle attività di cooperazione ai sensi del presente Accordo, a condizione che la Parte inviante rimborserà i propri costi.

#### **Articolo 8** **Proprietà intellettuale e protezione dei dati personali**

In conformità alla legislazione nazionale e al diritto internazionale applicabile, nonché, per quanto riguarda la Parte Italiana, agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, nell'attuazione del presente Accordo:

- a. le Parti si impegnano a mettere in atto le procedure necessarie per garantire la tutela della proprietà intellettuale, compresi i brevetti derivanti dalle attività svolte in conformità al presente Accordo;
- b. nessuna informazione relativa a una persona fisica o che consenta la sua identificazione sarà trasmessa a Terzi o trattata in modo incompatibile con le finalità concordate, senza il previo consenso scritto della Parte che ha fornito tali informazioni.

**Articolo 9**  
**Informazioni classificate**

1. Ai fini del presente Accordo, "Informazioni classificate" sono tutte le informazioni, indipendentemente dalla loro forma, scambiate tra o generate dalle Parti ai sensi del presente Accordo, che richiedano protezione contro la divulgazione non autorizzata, a cui è stato assegnato un livello di classificazione di sicurezza in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali delle Parti.
2. Le Parti proteggeranno le Informazioni classificate e i materiali scambiati durante l'attuazione del presente Accordo in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili e garantiranno che tali informazioni non vengano divulgate a Terzi. Le Parti continueranno a proteggere tali informazioni anche dopo la risoluzione del presente Accordo.
3. Le Parti concordano che i seguenti livelli di classificazione di sicurezza sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classificazione di sicurezza previsti dalle rispettive leggi e regolamenti nazionali:

Per la Rep. Italiana	Corrispondente in Inglese	Per gli Emirati Arabi Uniti
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	سري للغاية
SEGRETO	SECRET	سري
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	مكتوم
RISERVATO	RESTRICTED	محظور

4. Le Parti garantiranno alle Informazioni Classificate fornite ai sensi del presente Accordo la stessa protezione delle proprie Informazioni Classificate al corrispondente livello di classificazione di sicurezza, in conformità al paragrafo 3 del presente Articolo.
5. Per quanto riguarda le Informazioni Classificate fornite ai sensi del presente Accordo:
  - a. la Parte fornitrice dovrà:
    - i. garantire che le Informazioni Classificate siano contrassegnate con una classificazione di sicurezza in conformità alle sue leggi e normative nazionali;
    - ii. informare la Parte ricevente di eventuali condizioni di rilascio o restrizioni all'uso delle Informazioni Classificate fornite e di eventuali modifiche successive ai livelli di classificazione di sicurezza;
  - b. la Parte ricevente dovrà:
    - i. non trasmettere, direttamente o indirettamente, le Informazioni Classificate prodotte o scambiate durante l'attuazione del presente Accordo a terze parti, inclusi governi, enti, società o persone, senza il previo consenso scritto della Parte fornitrice;
    - ii. non divulgare le Informazioni Classificate o utilizzarle per scopi diversi da quelli menzionati nel presente Accordo. L'accesso alle Informazioni Classificate sarà limitato ai funzionari designati, che utilizzeranno tali informazioni solo per scopi ufficiali;
    - iii. non ridurre il livello di classificazione specificato per le Informazioni Classificate senza previa approvazione scritta della Parte fornitrice;
    - iv. consentire l'accesso alle Informazioni Classificate solo a quegli individui che hanno bisogno

di sapere, in possesso di un'Autorizzazione di Sicurezza del personale (PSC) al livello appropriato, se richiesto, e che sono stati istruiti, e sottoposti a regolari aggiornamenti di tali istruzioni, sulle loro responsabilità riguardo alla protezione di Informazioni Classificate;

v. garantire che tutti i locali in cui le Informazioni Classificate sono gestite o archiviate siano dotati di tutte le misure pertinenti per garantire un'adeguata protezione delle Informazioni Classificate e, ove richiesto, abbiano ottenuto un'Autorizzazione di Sicurezza della struttura al livello appropriato.

6. Le Informazioni Classificate saranno trasmesse tramite canali governativi in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali delle Parti, o tramite altri canali sicuri concordati di comune accordo con le autorità competenti delle Parti.
7. Ciascuna Parte garantirà che siano implementate le misure appropriate per la protezione delle Informazioni Classificate elaborate, archiviate e trasmesse tramite sistemi di comunicazione e informazione. Tali misure garantiranno la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e, ove applicabile, la non ripudiabilità e l'autenticità delle Informazioni Classificate, nonché un livello appropriato di responsabilità e tracciabilità delle azioni in relazione a tali Informazioni Classificate.
8. Le visite di individui di una Parte al territorio dell'altra Parte che comportano l'accesso a Informazioni Classificate saranno soggette alla preventiva autorizzazione dell'autorità di sicurezza competente della Parte che ospita tale visita.
9. Le Parti indagheranno su tutti i casi confermati o probabili di perdita, divulgazione non autorizzata, appropriazione indebita o uso improprio di Informazioni Classificate fornite dall'altra Parte o create in conformità con il presente Accordo. Ciascuna Parte deve garantire e informare l'altra Parte di tutti i dettagli relativi a uno qualsiasi di tali casi, con i risultati delle indagini e le azioni correttive intraprese per impedirne il ripetersi.
10. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, le Parti proteggeranno le Informazioni Classificate in conformità con ulteriori disposizioni stabilite in un separato accordo di sicurezza o in modalità di attuazione che possono essere concordate tra le competenti Autorità di sicurezza delle Parti, nel caso in cui siano ritenute necessarie misure specifiche.

#### **Articolo 10** **Giurisdizione**

1. Il personale della Parte inviante rispetterà le leggi, le norme e i regolamenti del Paese ospitante durante il suo soggiorno nel territorio del paese ospitante. È vietato svolgere qualsiasi attività che possa compromettere la sicurezza del paese ospitante e la sua integrità territoriale.
2. Il personale della Parte inviante sarà soggetto alle leggi, alle norme e ai regolamenti del Paese ospitante durante il suo soggiorno nel suo territorio.
3. Le autorità della Parte ricevente hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per i reati commessi nel loro territorio nazionale e punibili ai sensi delle normative nazionali della Parte ricevente.
4. Qualora il personale ospitato di cui sopra sia coinvolto in eventi per i quali le leggi della Parte ricevente prevedono l'applicazione della pena di morte e/o di altre sanzioni contrarie ai principi

fondamentali della legislazione della Parte inviante, tale punizione e/o sanzioni non saranno irrogate e, se irrogate, il personale ospitato in questione sarà trasferito alla Parte inviante per amministrare ed eseguire il giudizio in accordo con le proprie leggi e i propri regolamenti.

5. In caso di risoluzione del presente Accordo, ai sensi dell'Articolo 14, le disposizioni del presente Articolo continueranno ad applicarsi a qualsiasi atto od omissione verificatisi quando il presente Accordo era in vigore.
6. In caso di infrazioni disciplinari militari commesse dal Personale della Parte inviante nel territorio del Paese ospitante, le autorità della Parte inviante agiscono secondo le proprie leggi e i propri regolamenti militari.

#### **Articolo 11**

##### **(Dogane, Tasse e Dazi)**

Le Parti rispetteranno le normative doganali dell'altra Parte e pagheranno tutte le tasse e le tariffe necessarie durante il loro transito o la loro presenza nel territorio dell'altra Parte.

#### **Articolo 12**

##### **(Danni e Compensazioni)**

1. Eventuali danni causati alla Parte ospitante da un membro del personale della Parte inviante durante o in connessione con la sua missione/esercizio ai sensi del presente Accordo, saranno risarciti dalla Parte inviante. Il compenso sarà definito di comune accordo tra le Parti.
2. Se le Parti sono congiuntamente responsabili per perdite o danni causati durante o in connessione con le attività previste dal presente Accordo, le Parti determineranno di comune accordo in quale proporzione ciascuna di esse ha contribuito al danno e stabiliranno il risarcimento di tale perdita o danno. In mancanza di accordo sulla quota di contribuzione, la questione sarà sottoposta al Comitato Misto di entrambe le Parti.

#### **Articolo 13**

##### **(Risoluzione delle controversie)**

1. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'attuazione del presente Accordo sarà risolta in via amichevole attraverso consultazioni e negoziazioni dirette tra le Parti. Le Parti non deferiranno eventuali controversie a terzi, corti o tribunali.
2. Nel risolvere una controversia, entrambe le Parti continueranno ad adempiere ai propri obblighi derivanti dal presente Accordo.

#### **Articolo 14**

##### **(Entrata in vigore, Durata, Modifiche e Cessazione)**

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta con la quale le Parti si notificano reciprocamente, per via diplomatica, l'espletamento delle procedure giuridiche interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo.
2. L'Accordo resterà in vigore per un periodo di cinque (5) anni e continuerà a rinnovarsi automaticamente per ulteriori periodi di cinque (5) anni, a meno che una delle Parti non ne chieda

la risoluzione.

3. Le Parti possono modificare il presente Contratto in qualsiasi momento per iscritto di comune accordo. Gli accordi modificativi entrano in vigore secondo la procedura prevista al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Ciascuna Parte ha il diritto di porre termine al presente Accordo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte. Il termine del presente Accordo avrà effetto sei (6) mesi dopo la data di ricevimento di tale notifica. Inoltre, entrambe le Parti possono concordare congiuntamente di porre termine al presente Accordo in qualsiasi momento.
5. Nel caso in cui si questo Accordo termini e non venga rinnovato, ciascuna Parte sarà tenuta ad adempiere agli obblighi da esso derivanti.
6. Il termine del presente Accordo non pregiudica il completamento di progetti, programmi o contratti conclusi ai sensi del presente Accordo.

IN FEDE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.


Fatto a ~~ROMA~~, il ~~24/02~~ del ~~2025~~, in duplice originale nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarrà il testo in inglese.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DEGLI EMIRATI  
ARABI UNITI



---



---

**AGREEMENT**

**BETWEEN**

**THE GOVERNMENT OF THE  
ITALIAN REPUBLIC**

**AND**

**THE GOVERNMENT OF THE  
UNITED ARAB EMIRATES**

**CONCERNING DEFENCE COOPERATION**

The Government of the Italian Republic and the Government of the United Arab Emirates, hereinafter jointly referred to as the “Parties” and separately as a “Party”;

**Considering** the friendly and cooperative relations between the two Countries;

**Desiring** to enhance and strengthen the existing bilateral relationship, and promote cooperative activities in the defence field between the two Countries based on the principles of independence, sovereignty, mutual benefit, non-interference in the domestic affairs and territorial integrity of each country;

**Reaffirming** their commitment to the Charter of the United Nations;

**Have agreed as follows:**

#### **Article (1)**

##### **Purpose**

1. The purpose of this Agreement is to promote friendly military ties between the Parties by defining the scope of defence cooperation and implementing such cooperation in accordance with the principles of equality, reciprocity and mutual benefit.
2. This Agreement shall be implemented in accordance with the national laws and applicable international laws and commitments of the Parties arising from this Agreement and, only for the Italian Party, with the obligations arising from Italy’s membership of the European Union.

#### **Article (2)**

##### **Competent Authorities**

The Competent Authorities for the implementation of this Agreement shall be:

- For the Government of the Italian Republic, the Ministry of Defence of the Italian Republic;
- For the Government of the United Arab Emirates, the Ministry of Defence of the United Arab Emirates.

#### **Article (3)**

##### **Joint Defence Cooperation Committee**

1. The Parties shall create a Joint Defence Cooperation Committee, composed of an equal number of representatives of each Party.
2. The Joint Defence Cooperation Committee shall establish suitable mechanisms for the implementation of this Agreement, monitor the implementation of subsequent Executive Agreements between the Parties and arrangements between the Competent Authorities, concluded for the implementation of the present Agreement and nominate points of contact to organise specific activities between the Parties as required and settle the disputes according to Article 13 paragraph 2.
3. The Joint Defence Cooperation Committee shall meet every year, alternately in each Country, or as otherwise determined by the Parties.

#### **Article (4)**

##### **Areas of Cooperation**

1. The cooperation between the Parties shall include the following areas:
  - a. Security and defence policies;
  - b. Developing defence cooperation procedures;

- c. Defence industrial cooperation;
  - d. Research and development in defence industries including the space domain;
  - e. Import and export of defence equipment and integrated logistical support (ILS);
  - f. Acquisition, procurement management and contractual procedures;
  - g. Cyber security;
  - h. Technology, artificial intelligence and remotely controlled autonomous systems;
  - i. Future areas of development in the cyber, space and artificial intelligence fields and future forces and weapons;
  - j. Military training and exercises;
  - k. Military Medical Services, including maritime and air medical support;
  - l. Humanitarian and peacekeeping operations;
  - m. Military cultural and sporting activities;
  - n. Archiving;
  - o. Defence technology security;
  - p. Environmental issues and pollution, including areas of safety;
  - q. Sustainability and environmental conservation;
  - r. Land, sea and air worthiness;
  - s. Cooperation in the fields of communications and information technology, and command and controls system, equipment and programs;
  - t. Maintenance, repair and spare parts services;
  - u. Military history;
  - v. Cooperation in military intelligence;
  - w. Cooperation in the development of future forces;
  - x. Accident investigation and risk prevention;
  - y. Any other areas agreed upon by the Parties.
2. To implement cooperation under this Agreement, special subsequent Executive Agreements or Technical Arrangements between the Parties or arrangements between the Competent Authorities may be concluded in the framework of this Agreement if necessary.
  3. Any further Technical Arrangements arising out from this Agreement may be “Classified”.

#### **Article (5)**

##### **Forms of Cooperation**

Forms of cooperation between the Parties in the areas envisaged in Article 4, paragraph 1, may include:

- a. Official visits and bilateral meetings;
- b. Official visits to warships, aircraft and units;
- c. Exchange of military knowledge, expertise and experience;
- d. Attendance and participation in military courses, exercises and manoeuvres;
- e. Participation in other official activities organized by the Parties;
- f. Any other forms of cooperation that may be agreed upon by the Parties.

#### **Article (6)**

##### **Contracts**

1. Each Party shall fulfill the provisions arising out from the contracts concluded in the implementation of this Agreement according to the terms and conditions set forth in the aforementioned contracts.
2. In the event that an existing or future national, regional or international, regulations, or policy

effects, alters, invalidates, or postpones the implementation of this Agreement or any related agreements or contracts, the Parties will immediately work together, in good faith, to quickly find a solution that assures the continuity of the cooperation and relationship between the Parties.

#### **Article (7)**

##### **Financial Arrangements**

1. For the implementation of this Agreement, or any other activity arising thereof, unless otherwise jointly determined in the relevant subsequent Executive Agreements concluded by the Parties, each Party shall bear its own costs, as regards:

- a. travel expenses, per diem, salaries, insurance for illness and injury, as well as other allowance due to its own personnel under its regulations;
- b. medical and dental expenses, as well as those due to the removal or evacuation of its own sick, injured or deceased personnel.

2. Without prejudice to letter b) of paragraph 1 of this Article, the Receiving Party shall provide urgent emergency treatment to any personnel of the Sending Party who may require it during the implementation of cooperation activities under this Agreement, provided that the Sending Party refunds its own costs.

#### **Article (8)**

##### **Intellectual Property and Personal Data Protection**

According to the national legislation and to applicable international law, as well as, as for the Italian Party, the obligations arising out from Italy's membership of the European Union, in the implementation of this Agreement:

- a. the Parties commit themselves to put into effect the procedures required to ensure the safeguard of the intellectual property, including patents stemming from the activities carried out in compliance with this Agreement;
- b. no information regarding a natural person or allowing his identification shall be passed on to any third party or processed in a manner that is incompatible with the agreed purposes, without the prior written consent of the party who provided this information.

#### **Article (9)**

##### **Classified information**

1. For the purpose of this Agreement, "Classified Information" is any information, regardless of its form, exchanged between or generated by the Parties under this Agreement, which requires protection against unauthorized disclosure, to which a security classification level has been assigned in accordance with the national laws and regulations of the Parties.
2. The Parties shall protect Classified Information and materials exchanged during the implementation of this Agreement according to their applicable national laws and regulations and shall ensure such information is not disclosed to any third party. The Parties shall continue to protect such information even after the termination of this Agreement.
3. The Parties agree that the following levels of security classification are equivalent and correspond to the levels of security classification provided for in their respective national laws and regulations:

For the Italian Republic	Corresponding (in English)	For United Arab Emirates
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	سري للغاية
SEGRETO	SECRET	سري
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	مكتوم
RISERVATO	RESTRICTED	محظور

4. The Parties shall afford to Classified Information provided under this Agreement the same protection as to their own Classified Information at the corresponding security classification level, in accordance with paragraph 3 of this Article.
5. With regard to Classified Information provided under this Agreement:
- a. the providing Party shall:
    - i. ensure that the Classified Information is marked with a security classification in accordance with its national laws and regulations;
    - ii. inform the recipient Party of any conditions of release or restrictions on the use of the provided Classified Information, and of any subsequent changes in the security classification levels;
  - b. the recipient Party shall:
    - i. not transmit, either directly or indirectly, Classified Information that is produced or exchanged during the implementation of this Agreement to any third party including any governments, entities, companies or persons, without prior written consent of the providing Party;
    - ii. not disclose the Classified Information or use it other than for the purposes mentioned in this Agreement. Access to Classified Information shall be restricted to designated officials, who shall only use this information for official purposes;
    - iii. not reduce the level of classification specified for the Classified Information without prior written approval of the providing Party;
    - iv. allow access to Classified Information only to those individuals having a need-to-know, holding a personnel Security Clearance (PSC) at the appropriate level, if required, and who have been briefed, and subsequently regularly re-briefed, on their responsibilities to protect Classified Information;
    - v. ensure that all premises in which Classified Information are to be handled or stored have in place all relevant measures to assure adequate protection to Classified Information and, where required, hold a Facility Security Clearance at the appropriate level.
6. Classified Information shall be transmitted through governmental channels in accordance with national laws and regulations of the Parties, or through other secure channels mutually agreed upon the relevant authorities of the Parties.
7. Each Party shall ensure that the appropriate measures are implemented for the protection of Classified Information processed, stored and transmitted through communication and information systems. Such measures shall ensure the confidentiality, integrity, availability and, where applicable, non-repudiation and authenticity of Classified Information, as well as an appropriate level of accountability and traceability of actions in relation to that Classified Information.
8. Visits of individuals from one Party to the territory of the other Party entailing the access to Classified Information shall be subject to the prior permission of the relevant security authority of the Party hosting such visit.
9. The Parties shall investigate all confirmed or likely cases of loss, unauthorized disclosure,

misappropriation or misuse of Classified Information provided by the other Party or created in accordance with this Agreement. Each Party must immediately report and inform the other Party of all details related to any of those cases, with the results of the investigation, and the corrective action taken to prevent their recurrence.

10. Without prejudice to the provisions contained in this Article, the Parties shall protect Classified Information in accordance with further provisions laid down in a separate security agreement or implementing arrangements that may be agreed between the relevant security Authorities of the Parties, in case specific measures are deemed necessary.

#### **Article (10)** **Jurisdiction**

1. Personnel of the Sending Party shall respect the laws, rules and regulations of the host country during their stay in the host country's territory. They are prohibited from doing any activity that might affect the security of the host country and its territorial integrity.
2. Personnel of the Sending Party shall be subject to the laws, rules and regulations of the host country during their stay in its territory.
3. The authorities of the Receiving Party have the right to exercise their jurisdiction over military and civilian hosted personnel for the offences committed in their national territory and punishable under Receiving Party national regulations.
4. Should the above-mentioned hosted personnel be involved in events for which the laws of the Receiving Party provide for the application of the capital punishment and/or other sanctions contrary to the fundamental principles of legislation of the Sending Party, such punishment and/or sanctions shall not be delivered and, if delivered, the hosted personnel in question shall be transferred to the Sending Party to administer and execute the judgment according to their laws and regulations.
5. In case of termination of the present Agreement, according to Article 14, the provisions of this Article shall continue to apply to any act or omissions occurred when this Agreement was in force.
6. In case of military disciplinary infractions made by the Personnel of the Sending Party in the territory of the host country, authorities of the Sending Party act according to its military laws and regulations.

#### **Article (11)** **Customs, Taxes and Duties**

The Parties shall respect customs regulations of the other Party and shall pay all necessary taxes and fees during their transit or presence in the territory of the other Party.

#### **Article (12)** **Damages and Compensation**

1. Any damages caused to the host Party by a member of the personnel of the sending Party during or in connection with their mission/exercise under this Agreement, shall be compensated by the Sending Party. The compensation shall be defined by mutual agreement between the Parties.
2. If the Parties are jointly responsible for loss or damages caused during or in connection with the activities under this Agreement, the Parties shall determine by mutual agreement the proportion of each of them contributing to the damage, and shall settle the compensation of such loss or damage. In the absence of agreement on the contribution ratio, the matter shall be submitted to the Joint Committee of both Parties.

**Article (13)****Settlement of disputes**

1. Any dispute arising out of the interpretation and/or implementation of this Agreement shall be solved amicably through direct consultations and negotiations between the Parties. The Parties shall not refer any disputes to any third party, court or tribunal.
2. While resolving a dispute, both Parties shall continue to implement their obligations arising from this Agreement.

**Article (14)****Entry into force, Duration, Amendments and Termination**

1. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last written notification by which the Parties notify each other, through diplomatic channels, of the completion of their internal legal procedures required for the entry into force of the Agreement.
2. The Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and shall continue to renew automatically for further periods of five (5) years, unless either Party requests its termination.
3. The Parties may amend this Agreement at any time in writing by mutual consent. The amending agreements shall enter into force according to the procedure provided in paragraph 1 of this Article.
4. Each Party has the right to terminate this Agreement anytime by informing the other Party by a written notice. The termination of this Agreement shall take effect six (6) months after the date of the receipt of such notification. Also, both Parties may agree jointly to terminate this Agreement any time.
5. In the event that this Agreement is terminated or not renewed, each Party shall be obliged to fulfill the obligations resulting from it.
6. Termination of this Agreement shall diversinot affect the completion of any uncompleted project, programs or contracts which were concluded under this Agreement.


IN WITNESS WHEREOF, the undersigned representatives, duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done at *ROME*, on this day *24/02* of *2025*, in duplicate in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence, the text in English shall prevail.

FOR  
THE GOVERNMENT OF THE  
ITALIAN REPUBLIC



FOR  
THE GOVERNMENT OF THE  
UNITED ARAB EMIRATES





\*19PDL0180940\*